



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
5	31 marzo 2021

Immediatamente Eseguitibile

Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Modifica ed integrazione della disciplina Tassa Rifiuti (TARI), contenuta nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese marzo in Cremona, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Paolo Carletti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione dell'Avv. Lamberto Ghilardi, Vice Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Riccardo Merli, Cinzia Marenzi, Alessandro Fanti. Il Consiglio Comunale si svolge mediante connessione alla piattaforma Webex Meetings come da decreto del Presidente del Consiglio Comunale del 12 maggio 2020 circa i "Criteri di funzionamento del Consiglio Comunale in videoconferenza".

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

NOMINATIVI	PRESENTI	NOMINATIVI	PRESENTI
ARENA GIUSEPPE	SI	LOFFI MARCO	SI
BARCELLARI FABIOLA	SI	MALVEZZI SALVATORE CARLO	SI
BELLINI STELLA	SI	MANFREDINI ENRICO ITALO	SI
BENCIVENGA LIVIA	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
BURGAZZI PIETRO	SI	MERLI RICCARDO	SI
CANALE SANTO	SI	NOLLI LUCA	SI
CARLETTI PAOLO GIUSEPPE ANDREA	SI	PASQUETTI LAPO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	SI	PINI NICOLA	SI
CHIODELLI ROBERTO	GIUST.	POLI ROBERTO	SI
CHITTÒ ELISA	SI	RUGGERI PAOLA	SI
FANTI ALESSANDRO	SI	SIMI SAVERIO MARIA	SI
FASANI FEDERICO UGO MARIA	GIUST.	SOMMI SIMONA	SI
FULCO FRANCESCA	SI	VENTURA MARCELLO MARIA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VILLANI DANIELE	SI
GALIMBERTI GIANLUCA	SI	ZAGNI ALESSANDRO	SI
GHELFI FRANCESCO	SI	ZUCCHETTI FRANCA	SI
KAKOU LETIZIA MAURICETTE	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Il Presidente sottopone a votazione palese per appello nominale la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 31	
votanti:	n. 31	
voti favorevoli n.	20	(Barcellari – Bellini – Canale – Carletti – Chittò – Fulco – Gagliardi – Galimberti – Ghelfi – Kakou – Loffi – Manfredini – Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri – Villani – Zucchetti)
voti contrari n.	9	(Arena – Ceraso – Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi – Sommi – Ventura – Zagni)
astenuti n.	2	(Bencivenga - Burgazzi)

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, per appello nominale l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 31	
votanti:	n. 31	
voti favorevoli n.	20	(Barcellari – Bellini – Canale – Carletti – Chittò – Fulco – Gagliardi – Galimberti – Ghelfi – Kakou – Loffi – Manfredini – Marenzi – Merli – Pasquetti – Pini – Poli – Ruggeri – Villani – Zucchetti)
voti contrari n.	9	(Arena – Ceraso – Fanti – Malvezzi – Nolli – Simi – Sommi – Ventura – Zagni)
astenuti n.	2	(Bencivenga - Burgazzi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (legge di bilancio 2020), commi 738 e seguenti, che abolisce, con decorrenza 2020, l'Imposta Unica Comune (I.U.C.) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Approvazione delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29 settembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Integrazione alle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/37690 del 22 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione del Capo A - Disposizioni Generali

e del Capo C - Tassa Rifiuti (TARI) delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/41070 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione del Capo A - Disposizioni Generali, del Capo B - Imposta Municipale Propria (IMU) e del Capo D - Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/41101 del 6 luglio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Ulteriore modifica al Capo C - Tassa Rifiuti (TARI) delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (IUC)": modifica delle scadenze di pagamento.";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/24359 del 18 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione delle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/20579 del 20 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione delle "Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/8647 del 29 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazione delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)";

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25 febbraio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto "Modifica ed integrazioni delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 dell'11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: "Modifica ed integrazione delle disposizioni regolamentari Tassa Rifiuti (TARI) ed abrogazione delle disposizioni IMU e TASI, contenute nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28 settembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente per oggetto: "Modifica dell'art. 30, in materia di riduzione per avvio al riciclo, delle disposizioni regolamentari Tassa Rifiuti (TARI), contenute nelle Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.)".

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale".

- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)".

- Chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze a Telefisco anno 2021.

MOTIVAZIONE

1) L'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) definiva i rifiuti urbani come quelli derivanti dai locali e dai luoghi adibiti ad abitazione, mentre i rifiuti prodotti da tutte le altre utenze (agricole, industriali, artigianali, commerciali, servizio ecc.) venivano definiti rifiuti speciali.

2) L'art. 198, comma 2, lettera g, del D.Lgs. n. 152/2006 affidava ai comuni il compito di prevedere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, a quelli urbani, sulla base dei criteri qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato.

3) L'identificazione di tali criteri, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 è stata rimessa ad apposito decreto, mai emanato, lasciando ancora validi i vecchi criteri di assimilazione stabiliti dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984.

4) Sulla base di quanto sopra le vigenti Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) prevedono l'assimilazione ai rifiuti urbani di una serie di tipologie di rifiuti speciali.

5) Con l'emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 è stato soppresso il potere dei comuni di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

6) Il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto modificando il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), classificando i rifiuti urbani (urbani e speciali) nell'art. 184. Inoltre l'allegato L-quater elenca le tipologie di rifiuti urbani mentre l'allegato L-quinquies elenca le attività che possono produrre rifiuti urbani.

7) Nell'allegato L-quinquies vengono elencate 29 tipologie di attività, che ricalcano integralmente le 30 categorie di utenze non domestiche riportate dal D.P.R. n. 158/1999, ad eccezione della categoria relativa

ad attività industriali con capannoni di produzione.

8) Alla luce delle nuove disposizioni normative si rende necessario adeguare le vigenti disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), negli articoli dove esiste un riferimento ai rifiuti speciali assimilati agli urbani, in quanto trattasi di una categoria di rifiuti non più esistente.

9) Tale modifica riguarda in particolar modo l'articolo 23 "Gestione e classificazione dei rifiuti" nel quale sono state recepite le nuove definizioni di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e la soppressione dell'art. 24 "Rifiuti assimilati agli urbani", tenuto conto che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non compete più ai comuni.

10) Si precisa che le suddette modificazioni sono utili nell'applicazione dell'art. 238 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006, in base al quale è prevista la facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, di conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero.

11) Le utenze non domestiche che si avvalgono di tale facoltà sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile), mentre sono tenute in ogni caso alla corresponsione della quota fissa.

12) Viene modificato l'art. 38 "Occupanti le utenze domestiche", variando da due ad uno, il numero di occupanti associato ad una utenza domestica intestata a soggetto non residente, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche e per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, nelle quali comunque non risulti nessun soggetto residente, salvo diversa dichiarazione da parte del contribuente o verifiche d'ufficio, al fine di evitare inutili contenziosi con i contribuenti nella logica della semplificazione delle procedure tributarie.

13) Viene inoltre introdotto l'art. 45 "Riduzioni per CAV (Case e appartamenti per vacanza) e Bed & Breakfast" per garantire a queste tipologie di occupazione l'applicazione di una riduzione pari al 25% nella parte fissa e nella parte variabile da applicarsi alla tariffa relativa alla categoria economica "Alberghi senza ristorante" prevista dal D.P.R. n. 158/1999, in ragione dell'obbligo normativo di interruzione dell'attività per un periodo non inferiore a giorni 90, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare.

14) Si ritiene di non procedere alla rivalutazione annuale dei limiti di reddito di cui all'art. 47 "Agevolazioni" delle Disposizioni regolamentari in oggetto, prevista dal medesimo articolo, in considerazione della variazione negativa dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nazionale registrata per il mese di dicembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, al fine di mantenere immutati i citati limiti di reddito a salvaguardia dei contribuenti economicamente più deboli.

15) Si modifica infine l'art. 1 "Oggetto del regolamento", adeguandolo alle disposizioni della vigente normativa.

16) La dichiarazione di immediata eseguibilità si rende necessaria considerata la necessità di comunicare tempestivamente al MEF l'adozione del provvedimento.

PRE-VERIFICHE

Parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti in atti.

Pareri favorevoli espressi come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 3 marzo 2021 dal Direttore del Settore Economico – Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica e in data 3 marzo 2021 dal Direttore del Settore Economico Finanziario - Entrate sulla regolarità contabile, figuranti rispettivamente quali allegati A e B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio) espresso nella seduta del 22 marzo 2021.

NORMATIVA

- Art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014) istitutiva della Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

- Art. 52 del "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
- Art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- Art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del Decreto Legislativo n. 360/1998.
- Art. 13, comma 15-ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto Crescita) convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, che disciplina l'efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale IRPEF, dall'Imposta Municipale Propria e dal Tributo sui servizi indivisibili.
- Art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, che prevede il rilascio di parere da parte dell'organo di revisione in materia di proposte di regolamento relativo all'applicazione dei tributi locali.
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)", il quale apporta modifiche sostanziali al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente).
- Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 recante "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021".

DECISIONE

1) Modifica le disposizioni regolamentari TARI contenute nelle Disposizioni Regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come di seguito riportato:

A) Adegua il testo dell'art. 1 alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come segue:

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16.

L'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

B) CAPO C - TASSA RIFIUTI (TARI)

Integra l'art. 22 che definisce l'oggetto del Capo C - Tassa Rifiuti (TARI) con il riferimento del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambiente):

Art. 22- Oggetto

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.

La Tassa sui Rifiuti (TARI) si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente).

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

C) Adegua l'art. 23 alla nuova classificazione di rifiuti urbani e rifiuti speciali definita dalla normativa vigente, il cui testo, conseguentemente, risulta essere il seguente:

Art. 23 - Gestione e classificazione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento

comunale per i servizi di nettezza urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. N. 116/2020:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d, e;

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020:

- a) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile e della pesca;
- b) I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs. n. 152/2006;
- d) I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs. n. 152/2006;
- e) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs. n. 152/2006;
- f) I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs. n. 152/2006;
- g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'art. 183, comma 1 lettera b-ter) del D.lgs. n. 152/2006;
- i) I veicoli fuori uso.

D) Sopprime l'art. 24 che classificava i rifiuti assimilati agli urbani:

Art. 24 - Rifiuti assimilati agli urbani

Soppresso

E) Adegua alle disposizioni normative vigenti il testo degli articoli 26, 29, 30, 31, 32, 33, 42 e 46 sostituendo il riferimento ai rifiuti speciali assimilati agli urbani, in quanto trattasi di categoria di rifiuti non più esistente, con il riferimento ai rifiuti urbani.

Art. 26 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Si intendono per:

- a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso

non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 29 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 30 - Riduzione per avvio al riciclo di rifiuti urbani

Alla quota variabile del tributo riferita alle utenze non domestiche è applicata una riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, nel rispetto delle vigenti normative.

La percentuale di riduzione è calcolata sulla base della quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, rapportata alla quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti per la specifica categoria non domestica, determinata utilizzando i coefficienti di produzione dei rifiuti (Kd) di cui al D.P.R. n. 158/1999.

La riduzione non può comunque eccedere il 40% della quota variabile del tributo.

Gli interessati dovranno presentare richiesta al Settore Economico Finanziario-Entrate, Servizio Entrate, del Comune di Cremona entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno, corredata da idonea relazione e dalla documentazione comprovante in termini quantitativi e qualitativi l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani.

L'agevolazione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana ed opera di regola mediante rimborso da effettuarsi l'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 31 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per speciali caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Relativamente alle attività che hanno una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è ridotta come sotto riportato per tipologia di attività e % di riduzione:

Autocarrozzerie: 35%

Autofficine Riparazione Veicoli: 35%

Lavanderie e tintorie: 10%

Officine carpenteria metallica: 15%

Elettrauto: 35%

Laboratori d'analisi: 20%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui sopra, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Il termine "merci" è riferito al materiale necessario al ciclo produttivo e non ai prodotti finiti.

La definizione di "materie prime" e "merci" riguarda i soli materiali che generano rifiuti speciali, in base al presupposto che il loro impiego nel processo produttivo determini comunque la produzione di rifiuti speciali.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) produrre, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea relazione e documentazione comprovante in termini quantitativi e qualitativi i rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 32 - Superficie degli immobili

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 33 - Costo di gestione

Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 42 - Tributo giornaliero

Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 50%.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 46 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta nella misura unica del 20% della tariffa, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori vicini.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

F) Modifica l'Art. 38 "Occupanti le utenze domestiche", variando da due ad uno, il numero di occupanti associato ad una utenza domestica intestata a soggetto non residente, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche e per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti, nelle quali comunque non risulti nessun soggetto residente, salvo diversa dichiarazione da parte del contribuente o verifiche d'ufficio, come di seguito esposto:

Art. 38 - Occupanti le utenze domestiche

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento, o per le nuove utenze alla data di apertura, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Alle utenze domestiche intestate a soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune, nelle quali comunque non risulti alcun soggetto residente, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 1 (uno) fatta salva diversa autocertificazione da parte del contribuente o verifiche d'ufficio.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica residente nel comune ma priva di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

G) Introduce l'art. 45-bis, che prevede l'applicazione della riduzione del 25% della parte fissa e variabile, per occupazioni con Case e appartamenti per vacanze e Bed & Breakfast, in ragione dell'obbligo normativo di interruzione dell'attività per un periodo non inferiore a giorni 90, anche non continuativi, nel corso dell'anno:

Art. 45-bis - Riduzioni per CAV (Case e Appartamenti per Vacanze) e Bed & Breakfast.

Ai locali adibiti alle attività di seguito specificate, si applica la tariffa prevista per la categoria economica "Alberghi senza ristorante" di cui al D.P.R. n. 158/1999, ridotta del 25% nella parte fissa e nella parte variabile:

- case e appartamenti per vacanze (CAV) gestite in forma non imprenditoriale, come da art. 26, comma 2, lettera b), della Legge Regione Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27;

- Bed & Breakfast (B&B), come definiti dall'art. 29 della Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 29.

Tale riduzione viene applicata in considerazione dell'obbligo normativo di interruzione dell'attività per un periodo non inferiore a novanta giorni all'anno, anche non continuativi.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

Le condizioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2) Dà atto che, in seguito alle modifiche di cui sopra, il nuovo testo delle disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è quello risultante quale allegato C) al presente atto deliberativo di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1) Le presenti modifiche ed integrazioni in materia di Tassa sui rifiuti (TARI) hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed efficacia, in funzione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come

modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, (Decreto Crescita) convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

2) Trasmettere il presente atto per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3) Trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario - Entrate, Servizio Entrate, al Servizio Comunicazione, al Settore sviluppo lavoro, Area omogenea e Ambiente, al Gestore del ciclo dei rifiuti Linea Gestioni s.r.l. ed al concessionario del servizio di riscossione delle entrate comunali.

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo Carletti)

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Avv. Lamberto Ghilardi)